

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 6 luglio 2023, n. 72
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione di n. 4 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Castellana Grotte (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria - Zona Cuscinetto.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022

“Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante”;

- La DDS N. 127 del 17/11/2022 con oggetto *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201;
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia” biennio 2023-2024 integrata da D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l’Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L’Osservatorio fitosanitario ha aggiornato:
 - le aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201 per *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 (giusta determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022);
 - le procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia” (giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);
- L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia” ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
 - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

PRESO ATTO CHE

- I laboratori designati CRSFA e IAMB, hanno comunicato i risultati delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* eseguite su campioni vegetali prelevati da ARIF, con i seguenti rapporti di prova, pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it e riportati nell’allegato 1/B:
 - rapporto di prova 1134/Ldf/2023 del 19/06/2023 relativo a n°1 (una) pianta infetta di olivo sita in agro di Castellana Grotte (BA);
 - rapporto di prova 68/2023 IAMB del 23/06/2023 relativo a n° 4 (quattro) piante infette di olivo di cui n.3 (tre), oggetto del presente provvedimento, site in agro di Castellana Grotte (BA);
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sulle quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell’allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato 1/D, che formano parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Le piante infette ricadono in Area Delimitata Valle D'Itria - Zona cuscinetto in cui si applicano le misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

CONSIDERATO CHE

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza.

ATTESO CHE

La richiamata autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto della normativa fitosanitaria europea, deve essere richiesta solo ed esclusivamente per gli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti come piante di valore storico e risultati non infetti ai sensi della l.r. 14/07 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

Nell'area interessata dal presente provvedimento, non sono presenti ulivi già ufficialmente riconosciuti monumentali ai sensi della richiamata l.r. 14/07 e s.m.i., ma ulivi con caratteristiche di monumentalità che saranno segnalati alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per un eventuale riconoscimento da parte della Commissione tecnica alberi monumentali.

DATO ATTO CHE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 05/09/2019, ha statuito che l'Autorità competente deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria.

VISTA

La sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023.

RICHIAMATI

Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per le piante riconosciute ufficialmente monumentali ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. dare atto che le piante infette e la zona infetta stabilita ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 in agro di Castellana Grotte (BA), sono evidenziati nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta, indicati nell'allegato 1/D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - l'estirpazione di n° 4 piante di olivo risultate infette da *Xylella fastidiosa*;
 - l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
3. stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi, pesco, albicocco, susino, qualora presenti nei 50 m attorno alle piante infette, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca genotipo ST53;
4. stabilire che per gli ulivi con caratteristiche di monumentalità ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette, risultati non infetti alle analisi di laboratorio, si procederà alla richiesta di riconoscimento ufficiale da parte della Commissione tecnica alberi monumentali;
5. stabilire che sulla base delle risultanze della suddetta Commissione, si procederà all'applicazione del comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e all'estirpazione per gli ulivi non riconosciuti ufficialmente monumentali;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - Il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it – fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;

- nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con la seguente modalità:
- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici, ad eccezione degli olivi monumentali risultati non infetti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
9. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
10. stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle suddette piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante.
11. stabilire che, in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n° 2164 del 22/12/2021. Il proprietario comunica all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari

ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.

12. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201.

13. trasmettere il presente atto con unica PEC:

- al Comune di Castellana Grotte (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n 11 (undici) fasciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B- 1/C-1/D) costituito da n° 12 (dodici) fasciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria
Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1





**REGIONE
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 3 (tre) ortofoto









**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI
Settore Laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

ALLEGATO 1/B

Prot.1134/Ldf/2023

Locorotondo, 19 giugno 2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario
Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 45/46
70121 Bari

Oggetto: trasmissione esito saggi di primo livello campioni POSITIVI AREA DELIMITATA VALLE D'ITRIA.

Con riferimento ai saggi di primo livello relativi all'accertamento della presenza di *Xylella fastidiosa*, mediante tecnica molecolare (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5), in allegato si trasmettono i risultati per i campioni consegnati al laboratorio il 13 giugno 2023.

Si precisa che il documento redatto e gestito dalla Regione Puglia è stato compilato dal referente del CRSFA delle analisi per *Xylella fastidiosa* nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia del CRSFA, come richiesto dallo stesso ente e riporta i dati riferiti ai soli campioni dell'area AREA DELIMITATA VALLE D'ITRIA risultati positivi all'analisi. Gli stessi dati sono parte di quelli presenti nel rapporto di prova prot. n.1133 del 19-06-2023.

Referente analisi per *Xylella fastidiosa*

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia

Dott.ssa Maria Rosaria SILLETTI

IL DIRETTORE

Prof. Franco NIGRO

IL PRESIDENTE

Rag. Michele LISI

LABORATORIO CRSFA							
RAPPORTO DI PROVA N° PROT. 1134 DEL 19-06-2023							
ID CAMPIONE	DATA RILIEVO	SPECIE	COMUNE	Latitudine	Longitudine	ESITO ANALISI - PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010	DATA ANALISI
1571763	13/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	Castellana Grotte	40,89730518	17,13796645	Positivo	19/06/2023

**DOCUMENTO REDATTO E GESTITO DALLA REGIONE PUGLIA
COMPILATO DAL PERSONALE DEL LABORATORIO DI DIAGNOSI FITOPATOLOGICA DEL CRSFA E, COME
RICHIESTO DALLO STESSO ENTE, RIPORTANTE I DATI RIFERITI AI SOLI CAMPIONI DELLA ZONA DELIMITATA
VALLE D'ITRIA RISULTATI POSITIVI ALL'ANALISI (GLI STESSI DATI SONO PARTE DI QUELLI PRESENTI NEL
RAPPORTO DI PROVA PROT. N. 1133 del 19-06-2023**



Sede italiana

IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARIDir 02/745
MD

Valenzano, 23/06/2023

Dott. **S. INFANTINO, A. PERCOCO, A.R. CUOCCIO**
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Tutela
dell'Ambiente
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 BARI

Dott. **A. BELLANOVA, M. GRAMEGNA**
InnovaPuglia S.p.A.
via Casamassima km. 3.000 70010 c/o Tecnopolis
70010 Valenzano (BA)

Oggetto: Trasmissione esito saggi diagnostici molecolari su campioni provenienti dalla zona Cuscinetto "Area delimitata Valle d'Itria" e dalla zona Contenimento (agro di Locorotondo) per la ricerca di *Xylella fastidiosa*. Rapporto di prova n. 68. Positivi.

Si allega alla presente l'elenco dei campioni raccolti nelle date 8, 13 e 15 giugno 2023 provenienti dalla zona Cuscinetto "Area delimitata Valle d'Itria" e dalla zona Contenimento (agro di Locorotondo), risultati POSITIVI alle analisi real-time PCR eseguiti con protocollo Harper et al. (2010).

Il Responsabile Scientifico
Dott. Michele Digiaro

Rapporto di prova n. 68. - Positivi/ IAMB – 8, 13, 15 giugno 2023

Id	Data rilevamento	Codice busta	Codice squadra	Id giornal.	Codice Pool	Specie	Sintomo	Latitudine	Longitudine	Comune	Zona
1569411	08/06/2023	2411182	81518	37		Olivo	Presente	40,76884217	17,31237894	Locorotondo	Contenimento
1571638	13/06/2023	154117	131966	7		Olivo	Assente	40,8978161	17,13812336	Castellana Grotte	Cuscinetto –“Delimitata Valle d’Itria”
1573811	15/06/2023	144512	152154	14		Olivo	Assente	40,89696964	17,13740923	Castellana Grotte	Cuscinetto –“Delimitata Valle d’Itria”
1573885	15/06/2023	144502	152154	24		Olivo	Presente	40,89699797	17,13730965	Castellana Grotte	Cuscinetto –“Delimitata Valle d’Itria”

ALLEGATO 1/C

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
fra.palmisano@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2023 – DDS N. DEL COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a ilCodice Fiscale..... in qualità di (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

tramite ARIF

a proprie cure e spese (abbattimento volontario)

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/D

AREA DELIMITATA VALLE D'ITRIA - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2023										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Cuscinetto	CASTELLANA GROTTI	1573811	68/2023 IAMB	23/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,13740923	40,89696964	7	171	MASTRONARDI ANGELA
Zona Cuscinetto	CASTELLANA GROTTI	1573885	68/2023 IAMB	23/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,13730965	40,89699797	7	171	
Zona Cuscinetto	CASTELLANA GROTTI	1571638	68/2023 IAMB	23/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,13812336	40,8978161	7	516	RECCHIA LEONE
Zona Cuscinetto	CASTELLANA GROTTI	1571763	1134/Ldf/2023	19/06/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,13796645	40,89730518	7	520	MASTRONARDI ANGELA

ZONE INFETTE DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. ID 1573811, 1573885, 1571638, 1571763)										
AGRO	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI							
CASTELLANA GROTTI	7	171-520	MASTRONARDI ANGELA							
CASTELLANA GROTTI	7	191	RECCHIA MARIO							
CASTELLANA GROTTI	7	217	MENSA VESCOVILE DI CONVERSANO LONGO ANTONIO LONGO MASSIMO							
CASTELLANA GROTTI	7	516	RECCHIA LEONE							